



Bergamo, 24 marzo 2021

CIRCOLARE N.7

DECRETO SOSTEGNI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Gentili Clienti,

il Decreto Sostegni (DL 22 marzo 2021 n. 41) ha introdotto un contributo a fondo perduto con la finalità dichiarata di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Con il provvedimento n. 77923/2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti attesi in relazione all'agevolazione, che si ritiene opportuno illustrare di seguito.

* * *

Requisito soggettivo: il contributo spetta ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, che **hanno conseguito nell'esercizio 2019 ricavi inferiori ad euro 10 milioni**. Possono usufruire dell'agevolazione anche i contribuenti in regime forfettario, in regime dei minimi e gli enti commerciali, limitatamente all'attività commerciale esercitata.

L'agevolazione non spetta a:

- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
- soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del Decreto Sostegni;
- enti pubblici di cui all'articolo 74 del DPR 917/1986;
- intermediari finanziari di cui all'articolo 162-bis del DPR 917/1986.

La misura è quindi di carattere generale, non essendo più previsti né specifici codici ATECO di riferimento né esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza.

Requisito oggettivo: l'agevolazione spetta qualora l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Al fine di determinare correttamente tali importi è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Devono inoltre essere ricompresi anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Calcolo del contributo: qualora la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 e l'ammontare medio 2020 sia superiore al 30%, l'agevolazione è determinata applicando a tale differenza le percentuali di seguito riportate:

| Ricavi o Compensi anno 2019 | Percentuale applicabile |
|--|--------------------------------|
| sino ad euro 100.000 | 60% |
| oltre euro 100.000 e sino ad euro 400.000 | 50% |
| oltre euro 400.000 e sino ad euro 1.000.000 | 40% |
| oltre euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000 | 30% |
| oltre euro 5.000.000 e sino ad euro 10.000.000 | 20% |

Il contributo a fondo perduto è comunque pari ad un minimo di euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per gli altri soggetti; possono beneficiarne anche per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 01 gennaio 2020.

L'importo del contributo non può mai essere superiore ad euro 150.000.

Come presentare la richiesta: l'istanza per la richiesta del contributo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i canali **dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021** (non è previsto un "click day"); può essere presentata direttamente dal contribuente tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" ovvero da un intermediario abilitato.

Credito di imposta: in fase di presentazione della richiesta telematica è possibile richiedere il contributo spettante sotto forma di credito di imposta che può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Tale importo non concorre nel calcolo del limite massimo di compensazioni pari ad euro 700.000,00 per ciascun anno solare.

Controllo dell'Amministrazione Finanziaria: l'eventuale indebita fruizione del beneficio sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria successivamente all'erogazione dello stesso.

Indicazioni operative: per i clienti la cui contabilità è gestita internamente dallo Studio si invita a comunicare l'intenzione di procedere con la richiesta del contributo.

Per i clienti interessati a presentare la domanda di contributo e la cui **contabilità non è gestita direttamente dallo Studio** si invita a trasmettere:

- i registri IVA dell'anno 2020 e dell'anno 2019, anche se già precedentemente trasmessi;
- **la situazione contabile relativa all'anno 2020 definitiva** per quanto concerne i ricavi di competenza dell'esercizio;
- il codice **IBAN** per l'accredito ovvero l'indicazione della volontà di ottenere il credito di imposta.

Inoltre, al fine di individuare il parametro di riferimento nel modello REDDITI 2020 per comodità si rinvia alla seguente tabella:

| Modello dichiarativo | Ricavi Compensi | Regime | Campo di riferimento |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Persone fisiche (PF) | Ricavi | contabilità ordinaria | RS116 |
| | | contabilità semplificata | RG2, col. 2 |
| | Compensi | | RE, col. 2 |
| | Ricavi/compensi | Regime L. 190/2014 | da LM22 a LM27, col. 3 |
| | Ricavi/compensi | Regime DL 98/2011 | LM2 |
| Società di persone (SP) | Ricavi | contabilità ordinaria | RS116 |
| | | contabilità semplificata | RG2, col. 5 |
| | Compensi | | RE2 |
| Società di capitali (SC) | Ricavi | | RS107, col. 2 |
| Enti non commerciali (ENC) | Ricavi | contabilità ordinaria | RS111 |
| | | contabilità semplificata | RG2, col. 7 |
| | | regime forfetario art. 145 TUIR | RG4, col. 2 |
| | | contabilità pubblica | RC1 |
| | Compensi | | RE2 |

Grazie per la collaborazione

Lucchini e Associati